



SENTENZA N. 39/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74230/PC** del registro di segreteria, depositato in data 9/2/2024 dalle Signore **(omissis)e (omissis)** , nella qualità di eredi ed aventi diritto di **(OMISSIS)**e deceduto il 18/9/2016 ed elett.te dom.te in Napoli al Corso A. Lucci n. 137 presso lo studio degli Avvocati Vincenzo Riccardi (P.E.C.: vincenzoriccardi@avvocatinapoli.legalmail.it) e Francesco Riccardi, che le rappresentano e difendono, giusta mandato a margine del ricorso, contro l'INPS per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 368/2023 di questa Sezione Giurisdizionale;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 febbraio 2025 gli Avvocati Clementina Di Rosa (presente per delega orale dei Difensori costituiti per la ricorrente), che riportandosi agli scritti difensivi ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e Nicola Di Ronza per l'INPS, che tenuto altresì conto della relazione consulenziale in atti ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso come da scritti difensivi;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso le signore **(omissis)e (omissis)** -eredi in quanto rispettivamente

moglie e figlia di(omissis), dipendente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la qualifica di funzionario categoria C3/F4 deceduto il 19/8/2016- hanno agito per l'esatta esecuzione della sentenza n. 368/2023 di questa Sezione Giurisdizionale, con la quale il loro ricorso iscritto al n. 72638/PC del registro di segreteria, rivolto ad ottenere dall'INPS l'attribuzione di pensione indiretta di inabilità e la riliquidazione del TFS, entrambi i benefici da calcolare una volta effettuata ricostruzione della carriera del dante causa, è stato esitato con dichiarazione d'inammissibilità, per difetto di giurisdizione della Corte dei conti e sussistenza di quella del giudice ordinario, delle domande di *restitutio in integrum* retributiva e di rideterminazione del TFS del (OMISSIS), e con accoglimento per il resto del gravame, ovvero con riconoscimento del diritto delle ricorrenti, in qualità di eredi del signor (OMISSIS), al *"trattamento pensionistico indiretto di inabilità ex art. 2, comma 12, legge 335/95, con conseguente riliquidazione della pensione ordinaria indiretta attualmente in godimento, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria -quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi- con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento"*. Il tutto, con compensazione delle spese di lite.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, parte attrice ha segnalato che nonostante la notifica in data 13/6/2023 della predetta sentenza, la stessa è rimasta non eseguita dall'Istituto previdenziale a ciò obbligato, senza che tale omissione trovi alcuna plausibile giustificazione; da ciò, le seguenti conclusioni: *"assicurare la piena e completa esecuzione al disposto di cui alla sentenza n. 368 del 12.06.2023 resa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, divenuta cosa giudicata, ai fini del diritto delle ricorrenti, in qualità di*

eredi del Sig. (omissis) al trattamento pensionistico indiretto di inabilità ex art. 2, comma 12, legge 335/95, con conseguente riliquidazione della pensione ordinaria indiretta attualmente in godimento, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento; dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; disporre sin d'ora la nomina di un Commissario ad acta che agisca in luogo dell'inadempiente INPS; fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; condannare l'INPS, in persona del legale rapp.te pro – tempore, alla riliquidazione del trattamento pensionistico indiretto di inabilità ex art. 2, comma 12, legge 335/95, con conseguente riliquidazione della pensione ordinaria indiretta attualmente in godimento, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento nonché condannare l'INPS, in persona del legale rapp.te pro – tempore, al risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato. Col favore delle spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore per anticipazione fattane”.

Il 10/5/2024 l'INPS, costituitasi in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), ha chiesto *“rinvio per consentire all'Ufficio amministrativo di Napoli di perfezionare l'esecuzione della sentenza [...] perché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, spese di lite compensate”.*

Con ordinanza a verbale del 21/5/2024 la discussione della causa è stata rinviata

all'udienza del 24/9/2024, in accoglimento della suddetta istanza dell'INPS ovvero per consentire all'Istituto previdenziale l'esecuzione della sentenza della cui ottemperanza si discute ed in relazione alla quale sono state riscontrate difficoltà da risolvere.

Il 12/9/2024 l'Ufficio Avvocatura INPS ha depositato *“determina di riliquidazione in esecuzione della sentenza 368/2023 e i cedolini di agosto e settembre 2024 da cui è possibile evincere pagamento pensione e arretrati”*.

In data 16/9/2024 parte attrice ha trasmesso memoria di udienza nella quale, rappresentando di ritenere non corretto il calcolo dell'anzianità contributiva di (OMISSIS) al momento del decesso e -dunque- erronea la determinazione della pensione indiretta d'inabilità liquidata alle ricorrenti, ha chiesto che si ordini all'INPS *“di provvedere al ricalcolo della pensione di inabilità del Signor (omissis): 1) tenendo conto della reale anzianità contributiva al momento del decesso pari ad anni 31 + mesi 1 e non, invece, anni 29 e mesi 9; 2) applicando integralmente l'articolo 2, comma 12, della Legge 335/95 (come previsto in sentenza), che prevedeva, nel 2016, un'età pensionabile di anni 67 + 7, anziché di anni 60; 3) aggiungendo i contributi figurativi di anni 8 e mesi 9, anziché anni 3 e mesi 2”*.

Con ordinanza n. 104/2024, pubblicata il 26/9/2024, si è rilevato il disaccordo tra le parti riguardo l'esatta esecuzione da parte dell'INPS della sentenza n. 368/2023 di questa Sezione Giurisdizionale -questione oggetto di causa- avendo l'INPS segnalato di aver ottemperato in corso di causa trasmettendo *“determina di riliquidazione in esecuzione della sentenza 368/2023 e i cedolini di agosto e settembre 2024 da cui è possibile evincere pagamento pensione e arretrati”* ed avendo parte ricorrente, di contro, evidenziato in proposito l'inesattezza del calcolo dell'anzianità contributiva di (OMISSIS) al momento del

decesso e -dunque- l'erroneità della determinazione della pensione indiretta d'inabilità liquidata alle ricorrenti. Richiamato l'art. 218 c. 6 C.G.C., con l'ordinanza in parola si è ritenuto necessario ai fini del decidere, *“disporre l'espletamento di CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, da affidare al DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE CENTRALE PENSIONI INPS, eventualmente a mezzo di un delegato da costui nominato, AFFINCHÉ VERIFICHI, A MEZZO DI ACCERTAMENTO TECNICO-CONTABILE, SE L'INPS – D.P. DI AVELLINO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 368/2023, ABBA SEGUITO CORRETTI CRITERI DI CALCOLO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI (OMISSIS) AL MOMENTO DEL DECESSO E-DI CONSEGUENZA- DELLA PENSIONE INDIRETTA DI RIVERSIBILITÀ LIQUIDATA IN FAVORE DELLE EREDI RICORRENTI”*.

In data 9/12/2024 è pervenuta alla Sezione la richiesta relazione consulenziale, in cui vengono esaurientemente esitati i quesiti proposti con la ridetta ordinanza. Il 7/1/2025 sono pervenute note di udienza di parte ricorrente, nelle quali, sostanzialmente riproponendo le doglianze articolate nel gravame introduttivo, si richiama il quadro normativo di riferimento, si contestano le conclusioni della relazione consulenziale e *“si chiede la rielaborazione dei calcoli tenendo conto dell'età pensionabile vigente al momento del decesso”*.

Il giudizio è, quindi, passato in decisione con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. Il presente giudizio è stato instaurato per l'ottemperanza della sentenza n. 368/2023 di questa Sezione Giurisdizionale, nella quale si affermava il diritto delle ricorrenti, in qualità di eredi del signor (OMISSIS) al *“trattamento pensionistico indiretto di inabilità ex art. 2, comma 12, legge 335/95, con conseguente riliquidazione della pensione ordinaria indiretta attualmente in*

godimento, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria - quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi- con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento"; il tutto, con compensazione delle spese di lite.

In via generale, va ricordato che Il giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, attualmente disciplinato dagli artt. 217 e 218 C.G.C., è strumento processuale riconosciuto alla parte vittoriosa per conseguire, anche coattivamente, il bene della vita attribuito in sentenza, onde realizzare una tutela piena ed effettiva delle posizioni giuridiche azionate. La domanda in esame va proposta, previa diffida (che nel caso di specie non risulta effettuata), con ricorso notificato all'Amministrazione deputata ad ottemperare. Oggetto di siffatto giudizio è soltanto la verifica dell'esatto ed integrale adempimento del *decisum* giudiziale, con esclusione di ogni ulteriore accertamento, sempre che abbia esito positivo la verifica dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso.

B. Nel caso in esame, l'INPS ha segnalato, con memoria difensiva di costituzione in giudizio cui ha allegato documentazione a sostegno, di aver dato esecuzione alla predetta pronuncia di questa Sezione, depositando determina di riliquidazione in esecuzione della sentenza 368/2023 e cedolini di agosto e settembre 2024 *"da cui è possibile evincere pagamento pensione e arretrati"*.

Permanendo tuttavia i rilievi di parte ricorrente in ordine alla non esatta ottemperanza al giudicato ricavabile dalla sentenza n. 368/2023 di questa Sezione Giurisdizionale, con ordinanza n. 104/2024 si è affidato incarico al Dirigente Responsabile della Direzione Centrale Pensioni INPS per la verifica dell'applicazione da parte dell'INPS – D.P. di Avellino di corretti criteri di calcolo dell'anzianità contributiva di (omissis) al momento del decesso e-di conseguenza-

della pensione indiretta di reversibilità liquidata in favore delle eredi ricorrenti, in esecuzione della predetta pronuncia.

La relazione consulenziale a firma del Direttore Centrale Pensioni dell'Inps, pervenuta a seguito di ciò, è di chiarissimo tenore, di talché si reputa opportuno riportarne il testo.

“È da premettere che la modalità con cui la Direzione provinciale Inps di Avellino, in esecuzione della sentenza n. 368/2023, è giunta a determinare l'importo di pensione indiretta liquidato a favore della sig.ra (omissis) in qualità di vedova superstite, tiene conto della vigente disciplina in materia di pensioni del personale iscritto alla Gestione dipendenti pubblici dell'Inps ed è stato effettuato sulla base delle informazioni giuridiche ed economiche presenti sul conto assicurativo. Nello specifico è stata liquidata con provvedimento n. AV1012024000006 del maggio 2024 una pensione ai superstiti – indiretta - con riconoscimento al dante causa della inabilità ex art. 2, comma 12, legge 335/95, determinata con il sistema di calcolo <misto>, avendo il sig. (omissis) maturato al 31 dicembre 1995 una anzianità contributiva inferiore a 18 anni (art. 1, comma 12 legge 335/95). Rispetto a tale determinazione gli eredi beneficiari hanno contestato la corretta valutazione dell'anzianità contributiva, sia in riferimento al servizio utile complessivo maturato al momento del decesso (servizi effettivi + servizi riconosciuti), sia in riferimento all'anzianità contributiva maggiorata per determinare l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 2 comma 12, legge 335/95 in relazione all'inabilità riconosciuta con la già menzionata sentenza. Nel merito si chiarisce che l'anzianità contributiva riferita al servizio utile complessivo calcolata al momento del decesso del sig. (omissis) nel provvedimento citato - pari a 29 anni 8 mesi e 20 - è il risultato

dell'elaborazione delle informazioni giuridiche relative ai rapporti di lavoro tempo per tempo comunicate dall'Amministrazione datrice di lavoro per il tramite del servizio Noipa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), presenti sul conto assicurativo del dante causa. Tale anzianità contributiva, tuttavia, è risultata priva del periodo che va dal 18 marzo 2012 alla data del decesso, poiché per lo stesso è in corso la ricostruzione di carriera da parte di MEF/NOIPA, non ancora completamente effettuata, conseguente all'archiviazione del procedimento penale cui il dante causa era stato sottoposto subendo la sospensione cautelare dal servizio. La mancata valutazione di tale periodo, utile ai fini del calcolo della pensione, è stata indicata nelle note della determinazione di pensione n. AV1012024000006, con la quale si è provveduto a riliquidare agli eredi del sig. (omissis) la pensione indiretta di inabilità ai sensi dall'art. 2 comma 12 della legge 335/95, dandone opportuna comunicazione agli interessati. Di conseguenza, riguardo al contrasto interpretativo sorto con riferimento al primo punto riportato nella parte motivazionale dell'Ordinanza, relativo all'anzianità contributiva mancante fino al momento del decesso, la sede Inps di Avellino potrà procedere a un successivo provvedimento di riliquidazione della pensione, ricomprendendo ulteriori periodi di servizio, non appena perverranno le comunicazioni contributive da parte del MEF/NOIPA che completeranno l'aggiornamento del conto assicurativo, come richiesto in data 20 maggio 2024 dalla medesima struttura territoriale Inps. Con riferimento, invece, alla richiesta dell'integrale applicazione dell'art. 2, comma 12, della legge 335/95 (punti 2 e 3 della parte motivazionale dell'Ordinanza), la sede Inps di Avellino, riguardo alla modalità di attribuzione della maggiorazione convenzionale prevista dal riconoscimento di inabilità ai sensi del menzionato art. 2, comma 12, della legge 336/95, ha

eseguito correttamente le disposizioni contenute all'art. 1, comma 15, della legge 335/952 e al <Regolamento recante le modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 335/95> (art. 9, comma 3, del DM 8 maggio 1997, n. 1873), calcolando tale maggiorazione (c.d. bonus) secondo le regole del sistema misto o contributivo di calcolo, ossia nei limiti di una anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età. Tutto ciò premesso, si fa presente che la sede di Avellino potrà procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico non appena si completerà, come suindicato, l'aggiornamento della posizione assicurativa del sig. (omissis) con la trasmissione da parte del MEF degli ulteriori dati retributivi".

Il c.t.u. incaricato ha altresì provveduto a chiarire che attraverso il Sistema informativo NoiPA del Ministero dell'Economia e delle Finanze il medesimo M.E.F. *"gestisce il trattamento economico del personale centrale e periferico di gran parte della Pubblica Amministrazione, in particolare i dipendenti statali, ed eroga quindi un servizio unificato per la gestione economica del personale, contestualmente, svolge la gestione centralizzata dei connessi adempimenti previdenziali nei confronti dell'Inps, quali l'emissione dei flussi economici (flussi Uniemens) per l'aggiornamento delle posizioni assicurative".*

I callidi chiarimenti forniti dalla D.C. INPS nella surriportata relazione, consentono di avere assoluta evidenza della circostanza che l'Istituto previdenziale, contro il quale è rivolto l'odierno ricorso in ottemperanza, ha esaustivamente e correttamente eseguito la riliquidazione del trattamento pensionistico delle ricorrenti secondo le statuizioni della sentenza di cui si richiede l'esecuzione, entro i limiti dell'aggiornamento della posizione assicurativa del sig.

(omissis)effettuato ad oggi dal M.E.F., potendo evidentemente completare la medesima riliquidazione soltanto con la trasmissione da parte del MEF degli ulteriori dati retributivi. Risulta, quindi, altrettanto evidente che le doglianze di parte ricorrente dedotte nel ricorso e ribadite nelle note di udienza pervenute il 7/1/2025, esulano dai confini del presente giudizio di ottemperanza, la cui controparte è l'INPS, dovendo piuttosto essere -se del caso- rivolte, in altra sede giurisdizionale, all'Amministrazione finanziaria deputata al completamento dell'aggiornamento della posizione assicurativa del dante causa, propedeutico al ricalcolo della pensione indiretta da parte dell'INPS.

C. Da quanto sin qui osservato, emerge che le statuizioni recate dalla sentenza n. 368/2023 di cui si è richiesta l'ottemperanza, sono state eseguite dall'INPS in maniera tempestiva ed esaustiva, rispetto all'aggiornamento della posizione assicurativa del dante causa sinora effettuata dal M.E.F., che ovviamente -valga ribadirlo- rappresenta condizione necessaria perché l'Istituto previdenziale possa effettuare la definitiva riliquidazione della pensione indiretta oggetto del giudizio n. 72638/PC definito con la sentenza n. 368/2023, la quale infatti aveva altresì dichiarato il difetto di giurisdizione contabile sulla domanda di *restitutio in integrum* retributiva del (omissis). Il che induce il Giudicante, riguardo la regolazione delle spese di lite, a condannare parte ricorrente, soccombente, al pagamento delle stesse, nell'importo onnicomprensivo di € 800,00, in favore dell'INPS.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere

Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso e CONDANNA parte ricorrente alla rifusione all'INPS delle spese di lite, quantificate in € 800,00 onnicomprensivi.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 7 febbraio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 10.02.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)